



## Regione Molise

Assessorato alle Infrastrutture - LL.PP. - Urbanistica -  
Politiche della casa - Politiche del territorio - BB.AA. - Trasporti

Prot. 19 / Segr.

Campobasso, 4-03-09

Al Consigliere regionale  
Michele Petraroia  
Consiglio Regionale  
SEDE

Oggetto: Risposta scritta alla interrogazione n. 632 del Consiglio Regionale a firma del Consigliere Michele Petraroia sul gruppo Larivera S.p.A.

L'interrogante pone alcune questioni riguardanti la ditta Larivera S.p.A, che svolge il servizio di tpl extraurbano in regime di contratto-ponte, e la ditta GTM, che svolge il servizio di tpl urbano del Comune di Termoli in regime di contratto di servizio a seguito di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica. Ogni rilievo che attenga la ditta GTM va, di conseguenza, rivolto al Comune di Termoli al quale fanno capo le azioni di tutela dell'utenza e dei lavoratori se previste dal contratto di servizio.

Diverso è il caso della Larivera con la quale la Regione ha in vigore un contratto-ponte che disciplina lo svolgimento del servizio.

Si ricorda che, attraverso lo strumento del contratto, vigente già per l'intero anno 2008 e confermato per il 2009, è stato superato il vecchio regime delle "concessioni", per cui di fatto i rapporti si fondano su un nuovo status giuridico.

Data la natura pubblica del servizio restano in piedi alcune norme del D. Legs n. 422/1997 e della L.R. n. 19/1984. Tuttavia, per quanto riguarda le clausole di risoluzione del rapporto, occorre fare precipuo riferimento al contratto sottoscritto tra le parti.

Le clausole di risoluzione del contratto sono contenute nell'art. 3 e fra queste (alla lettera f) è previsto il mancato pagamento degli stipendi "per periodi superiori a due mesi e senza giustificato motivo". Dai dati acquisiti presso la ditta Larivera, riscontrabili in questo Assessorato, risulta che per l'intero anno 2008 i pagamenti degli stipendi non sono mai stati effettuati oltre due mesi dalla data di scadenza, che è il giorno 12 del mese successivo a quello di riferimento. Non esistono, dunque, gli estremi giuridici per attivare la procedura di risoluzione del contratto.

Questo Assessorato ha diverse volte esortato e richiamato Larivera ad essere puntuale nel pagamento degli stipendi e a non creare disagi ai lavoratori. Ad onor del vero, occorre anche riconoscere che, pur avendo la struttura amministrativa dell' Assessorato rispettato la tempistica di emissione dei mandati, non sempre la predetta ditta ha potuto ricevere l'accredito in tempi utili ad effettuare i pagamenti nei tempi canonici, configurandosi così quel giustificato motivo che è previsto nelle norme contrattuali.

Per quanto riguarda, invece, la mancata applicazione di alcune norme del CCNL, a questo Assessorato risulta una sola contestazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, emessa in data 04/06/2008, riguardante la mancata concessione dei riposi giornalieri e settimanali su alcune linee.

Rispetto alla questione la ditta Larivera ha assicurato di avere già provveduto ad ottemperare, ma l'Assessorato si riserva di esperire i controlli del caso e ad assumere, se necessari, opportuni e giuridicamente sostenuti, i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda i tempi necessari ad esperire la gara ad evidenza pubblica, informo che la 3<sup>a</sup> Commissione sta per licenziare alcune norme di modifica ed integrazione della L.R. n. 19/2000 e che solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale sarà possibile avviare le procedure di gara, fatti salvi, se obbligatori, alcuni adempimenti previsti dall'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112.

L'Assessore  
Luigi Velardi

